



Bologna, marzo 2025

# Nota Detrazione Spese Sanitarie

> **Adesioni collettive dipendenti aziendali.**  
**Fondo Sanitario pluriaziendale CAMPA**

## Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR deducibili

Con questa nota ricordiamo che per le coperture collettive aziendali ex art. 51 co. 2, lett. a) TUIR i **contributi** di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono **deducibili** dal reddito imponibile **fino a € 3.615,20** e che sono **detraibili le spese sanitarie** sostenute solo per la parte **non rimborsata**, con la franchigia di € 129,11.

*Contributo Assistenza Sanitaria DEDUCIBILE = si detrae solo la quota di spesa non rimborsata*

Inviando pertanto l'**Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie** riconosciute dalla CAMPA per spese sostenute nell'anno **2024**, utile ai fini del calcolo delle spese sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.



### **Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile ?**

Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma rimborsata da CAMPA.

Per facilitare la verifica della correttezza del calcolo, l'Estratto Conto riporta per ciascun assistito:

- gli importi richiesti e quelli riconosciuti dalla CAMPA in **forma indiretta** (rimborso di fatture sostenute dagli assistiti);
- il totale dell'importo delle erogazioni sanitarie in forma diretta (prestazioni eseguite dagli assistiti presso le strutture sanitarie convenzionate i cui oneri sono assunti direttamente dalla CAMPA);
- e a titolo informativo le diarie in caso di ricoveri eseguiti, senza oneri, a carico del SSN.



**Ricorda.** Puoi ottenere l'Estratto Conto Erogazioni Sanitarie in tempo reale accedendo all'**Area Riservata** del sito: dalla voce di menu "Documenti utili" scarica la certificazione dei rimborsi ricevuti così da completare la documentazione per la dichiarazione dei redditi.





### **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria - 730 precompilato.**

In qualità di soggetto iscritto all'Anagrafe Fondi Sanitari, la CAMPA - Sezione Fondo Sanitario - nel rispetto della normativa vigente (art. 78 comma 25-bis, L. n. 413/91), ha trasmesso all'Anagrafe tributaria tutti gli importi relativi ai rimborsi erogati delle spese sanitarie sostenute dai propri iscritti, per effetto di contributi versati ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, nonché quelli delle spese assunte in forma diretta presso le strutture sanitarie convenzionate. Scopo del provvedimento è quello di incrociare i dati delle spese sanitarie per predisporre i 730 precompilati ed evitare che possano essere portate in detrazione spese sanitarie oggetto di rimborso per effetto di coperture sanitarie i cui contributi beneficiano della deducibilità fiscale fino a € 3.615,20.

La procedura dell'Agenzia delle Entrate richiede i dati delle spese rimborsate secondo il criterio di cassa mentre l'Estratto Conto CAMPA segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad *es. le spese sanitarie sostenute nel 2024 al netto anche dei rimborsi liquidati nel 2025*, onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell'anno successivo.

### **Deducibilità contributi per i familiari**

La Circ. Ag. Entrate n. 50E 12.06.02 ha chiarito che sono deducibili anche i contributi versati per il nucleo familiare anche non fiscalmente a carico.

Il contributo a carico del lavoratore per sé o per coniuge e figli, fiscalmente a carico o meno, purché conviventi (in caso di estensione della copertura) è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga del lavoratore e non è sottoposto a imposizione fiscale. Pertanto, il dipendente non deve fare alcun conteggio, in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nella CU (Certificazione Unica).

Viceversa, se i contributi per i familiari o quelli dei pensionati, *sempre tramite accordo collettivo*, sono versati al Fondo CAMPA senza trattenuta dalla busta paga, devono essere dedotti nella Dichiarazione dei Redditi dal contribuente.

I contributi eventualmente versati direttamente dai familiari fruiscono solo della detrazione fiscale dalle imposte al 19% fino a € 1.300.